

Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativo ad un progetto di un nuovo impianto eolico

T.A.R. Toscana, Sez. II 10 gennaio 2023, n. 28 - Cacciari, pres.; Vitucci, est. - Comune di San Godenzo (avv.ti Angotti e Orlando) c. Regione Toscana (avv. Ciari) ed a.

Ambiente - Progetto di impianto eolico - PAUR.

(Omissis)

FATTO

1) Il Comune ricorrente impugna:

- a) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) reso con Delibera di Giunta della Regione Toscana (DGRT) n. 107 del 7 febbraio 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del 16.02.2022, Supplemento n. 23, rilasciato alla società AGSM AIM s.p.a. e relativo al Progetto di un nuovo impianto eolico denominato Monte Giogo di Villore, ubicato in località Monte Giogo di Villore, nel territorio del Comune di Vicchio (FI), in località Monte Giogo di Corella nel Comune di Dicomano (FI) e parzialmente, per quanto riguarda le opere accessorie, in località Pruneta nel territorio del Comune di San Godenzo (FI) e in località Contea nel Comune di Rufina (FI);
- b) la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1.9.2022 con la quale il C.d.M. ha disposto di non accogliere l'opposizione presentata ai sensi dell'art. 14-quinquies L. n. 241/1990 dal Ministro della Cultura avverso il suddetto PAUR.

2) Si sono costituite in giudizio la Regione Toscana e la controinteressata AGSM AIM s.p.a.

3) All'udienza pubblica del 19 dicembre 2023, il difensore del Comune di San Godenzo ha chiesto l'acquisizione al fascicolo di causa di una nota regionale indirizzata al Presidente dell'Associazione Italia Nostra Onlus e recante in oggetto: "D.G.R. n. 107/2022 recante il PAUR relativo al progetto di un nuovo impianto eolico denominato "Monte Giogo di Villore" (proponente: AGSM AIM S.p.A.)- Riscontro alla richiesta di accesso agli atti non soggetti a accertamento di carattere penale del 13/11/2023".

4) Sempre nella sede della discussione orale dell'udienza pubblica del 19 dicembre 2023:

- a) il difensore del Comune ha, in via di estrema sintesi, evidenziato che nella suddetta nota (acquisita, sempre secondo quanto riferito dal legale, al protocollo comunale solo il 13 dicembre 2023) si prende atto della sospensione dei lavori in autotutela da parte del proponente e ciò sarebbe indice rivelatore di carenze originarie del progetto, veicolabili attraverso possibili motivi aggiunti;
- b) alla richiesta di deposito della suddetta nota si è opposta la difesa della controinteressata AGSM AIM s.p.a., evidenziandone la tardività e chiedendo, in subordine, termine per controdedurre;
- c) anche il difensore della Regione si è opposto al deposito tardivo, sottolineando in ogni caso l'irrelevanza del documento ai fini del decidere.

5) Il Collegio ha acquisito la suddetta nota, riservandosi ogni valutazione al riguardo. La causa è stata quindi trattenuta in decisione in esito all'udienza pubblica del 19 dicembre 2023 (v. verbale).

DIRITTO

1) In via preliminare, il Collegio, esaminata la nota regionale di cui il Comune ricorrente ha chiesto l'acquisizione nell'udienza pubblica del 19 dicembre 2023, ritiene di prescindere in quanto irrilevante ai fini del decidere, considerato che:

- a) in quella nota si dà atto del fatto che alcuni lavori sono stati sospesi in autotutela dal proponente e che la Regione si riserva di effettuare gli opportuni controlli onde verificare la sussistenza di eventuali inadempimenti rispetto a quanto previsto nel PAUR;
- b) quindi, quella nota si riferisce all'accertamento, peraltro non ancora effettuato (per quanto consta), di eventuali difformità realizzative rispetto a quanto autorizzato, mentre l'oggetto della controversia è l'autorizzazione in sé, resa, per l'appunto, attraverso il PAUR, le cui prescrizioni non sono poste in discussione nella nota medesima;
- c) il documento di cui il Comune ha chiesto l'acquisizione è quindi esterno rispetto al perimetro della causa in discussione.

2) Venendo quindi all'esame della controversia, ritiene il Collegio di poter prescindere dalle preliminari eccezioni di rito sollevate in atti, essendo il ricorso infondato per le ragioni che seguono.

3) Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la mancata motivazione circa la valutazione di "prevalenza" delle posizioni espresse dalle PP. AA. partecipanti alla Conferenza di servizi.



3.1) Il motivo è infondato, in quanto nella DGRT n. 107/2022 si dà atto del parere contrario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia e del Comune ricorrente e si rileva quanto segue (pag. 8 DGRT cit., in doc. 13 produzione regionale del 6 novembre 2023): *“PRESO ATTO che l'istruttoria regionale ha concluso ritenendo migliorativa, in termini di generale riduzione degli impatti, la revisione del progetto proposta dal proponente nelle integrazioni del 09/07/2021, mediante l'eliminazione di un aerogeneratore, della cabina impianto prossima agli aerogeneratori e delle opere connesse, la riduzione dell'area di betonaggio e soluzioni di ripristino ambientale e mitigazione nella realizzazione della strada di accesso al sito eolico; VERIFICATO che, a seguito dell'attività istruttoria svolta e come sopra descritta e del bilanciamento degli interessi prevalenti circa i benefici derivanti dalla realizzazione dell'opera in considerazione degli impatti che da esso derivano e con specifico riferimento ai rilievi formulati dalla sopra citata Soprintendenza e dal Comune di San Godenzo riguardo agli aspetti paesaggistici, gli studi e le elaborazioni effettuati dal Proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, nonché le specifiche misure definite nel quadro prescrittivo di cui al verbale della riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, sono da ritenersi idonee ad assicurare la compatibilità del progetto in esame e l'esercizio della relativa attività con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti originati e in considerazione degli interessi prevalenti tenuti in considerazione”*.

3.2) Alla luce del sopra riportato dettato della DGRT, non si può ritenere che non sia stata espressa una ponderazione sugli interessi pubblici ritenuti prevalenti, risultando espresso un giudizio di sintesi che non risulta illogico né irrazionale, fondandosi sulla considerazione degli studi e delle elaborazioni effettuati dal proponente, delle misure di mitigazione e monitoraggio e delle misure prescrittive imposte in sede di Conferenza di servizi.

4) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:

- a) la Regione Toscana avrebbe inserito all'interno del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPTR) un apposito allegato 1b (doc. 43 produzione regionale cit.), deputato ad individuare le aree non idonee ad accogliere impianti eolici e a prescrivere le modalità per il corretto inserimento nel territorio;
- b) l'installazione di aerogeneratori sarebbe stata autorizzata all'interno di aree paesaggisticamente sensibili e individuate come non idonee dalla stessa Regione (v. pag. 18 ricorso);
- c) il progetto sarebbe contrastante con i vincoli derivanti dal PIT e dal PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), non ammettendo il primo alterazioni dei crinali e il secondo perimetrando un ambito territoriale di specifica tutela e incompatibile con il progetto;
- d) il sito dell'impianto eolico ricadrebbe infatti nell'Ambito A07 (Conca di Fiorenzuola, Giogo di Scarperia, Colla di Casiglia, Monti dell'alto Mugello e Prati Piani) e ciò risulterebbe in violazione degli obiettivi inderogabili di tutela dell'area.

4.1) Il motivo è infondato per le ragioni che seguono:

- a) dal presupposto verbale della Conferenza di servizi del 3 settembre 2021 (v. pagg. 26-27 doc. 11 cit. produzione regionale) emerge che *“Il Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio nella nota del 19/07/2021, esaminata la recente documentazione integrativa depositata il 09/07/21, prende atto delle modifiche apportate consistenti nell'eliminazione dell'aerogeneratore 08, della cabina impianto ed opere connesse, nella riduzione dell'area di betonaggio e nella proposta di soluzioni di ripristino ambientale e mitigazione nella realizzazione della strada di accesso al sito eolico. Ritenendo che le soluzioni proposte siano orientate ad una generale riduzione degli impatti, il Settore conferma il parere favorevole già espresso, con le seguenti indicazioni: - per ciò che attiene alcuni ripristini eseguiti sostituendo alle aree boscate tutelate ex art. 142, c.1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004, superfici inerbite da destinare a 'prato pascolo', in considerazione della criticità già sollevata nel contributo istruttorio sull'argomento e visto l'approfondimento proposto per il recupero dell'area di betonaggio mediante un intervento mirato alla ricostituzione dell'area boscata, se ne prescrive l'attuazione, in quanto contribuisce a ricreare in parte la funzionalità ecosistemica; - per ciò che attiene l'intervento sulla pista SNAM, vista la criticità rilevata nel contributo istruttorio, per i tratti di maggior pendenza in cui sarà utilizzata una pavimentazione in cls armato, si prescrive l'impiego di un cls drenante, nel rispetto delle indicazioni della Prima e Seconda Invariante strutturale del PIT/PPR. Inoltre il Settore richiama la prescrizione dettata nel precedente contributo del 3/2/2021, in merito all'utilizzo di gabbionate rinverdite o terre armate rinverdite in luogo di semplici gabbionate ad elevato impatto paesaggistico”* (v. pagg. 26-27 doc. 11 cit. produzione regionale);
- b) ancora, sempre dal suddetto verbale, risulta che *“Le considerazioni circa la riduzione delle aree boscate vincolate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs 42/2004, sia nel sito di impianto che nelle piste di accesso, rilevate nei pareri della SABAP, è un dato oggettivo che trova la piena adesione del Settore regionale competente in materia di paesaggio, avendo nei propri pareri più volte richiamato le prescrizioni e chiesto misure di mitigazione. In riferimento al rispetto delle specifiche prescrizioni di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR (prescrizioni a.1 e a.3 art. 12.3), occorre però precisare che in base alla cartografia della Seconda Invariante Strutturale, l'area del sito di impianto, in cui vengono effettuati i tagli più estesi, è caratterizzata dai morfotopi di agroecosistema frammentato in abbandono con ricolonizzazione arborea/arbustiva - all'interno di una vasta area di matrice forestale di connettività - che nell'ecosistema forestale presentano un grado minore di caratterizzazione e complessità vegetazionale, in evoluzione verso morfotipi più maturi, con funzione di ponte per la diffusione di specie animali e vegetali. Inoltre da una disamina temporale sulla*

presenza del bosco, a partire dall'anno 1954, 1978, 1988, 2007, 2013 fino ad oggi, emerge la dinamicità della sua consistenza, evidenziata da interventi selvicolturali condotti nel tempo (tagliate), in alternanza con prati pascolo in passato molto più estesi e oggi oggetto di ricolonizzazione vegetazionale a seguito di abbandono colturale. Emerge altresì come l'area più estesa che di fatto presenti maggior valore in termini di formazione boschiva, anche in funzione delle sue prestazioni ecosistemiche, sia proprio rappresentata dalla zona destinata ad area di betonaggio rispetto alla quale il Settore regionale competente in materia di paesaggio ha prescritto il ripristino del bosco. Pertanto, in considerazione della lettura per morfotipi, della qualità delle formazioni e per la puntualità degli interventi in progetto, sulla base delle valutazioni del Settore regionale competente in materia di paesaggio non sembra venir meno la continuità vegetazionale e quindi la multifunzionalità del bosco tra cui quella di connessione ecosistemica anche per la grande estensione di area boscata circostante, che continuerà in ogni caso a perpetuare la funzione ecologica per specie vegetali ed animali. Sviluppando la valutazione su scala territoriale dell'intera area boscata dell'Alto Mugello, in cui il progetto va ad inserirsi, il rispetto del quadro normativo del PIT-PPR risulta comunque garantito dall'estensione delle aree boscate e dalla buona funzionalità ecosistemica d'insieme, in grado di accogliere trasformazioni controllate, se supportate da adeguate misure di riduzione degli impatti. Per ciò che attiene l'impatto delle modifiche morfologiche del terreno, relativamente alle aree di cantiere 2 e 7, rilevate nel parere conclusivo della SABAP, in cui vengono impiegate gabbionate di sostegno, si precisa che con richiamo ai criteri di inserimento indicati nell'Allegato 1b del PIT-PPR (Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio), il Settore regionale competente in materia di paesaggio ha prescritto, come misura di mitigazione, l'inserimento di tasche vegetazionali all'interno delle gabbionate o l'uso di terre armate rinverdate, in linea con quanto riportato al punto 3.6 dell'Allegato 1b" (doc. 11, pagg. 27-28).

- c) per quanto sopra, è evidente che il competente Settore regionale abbia ritenuto il progetto compatibile con i contenuti del PIT-PPR, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni ambientali come sopra riportate e tali valutazioni non risultano specificamente contestate da parte ricorrente;

- d) inoltre, il progetto non risulta ricadere in aree vincolate ai sensi dell'art. 136 D. Lgs. n. 42/2004, come riconosciuto dallo stesso Comune ricorrente (v. lett. "A", pag. 14 ricorso);

- e) con riferimento alla deduzione del ricorrente secondo cui nei parchi nazionali, regionali, provinciali e interprovinciali (Zone D e aree contigue), non sarebbero ammessi parchi eolici e nel caso di specie le opere sarebbero a 2,7 km dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (v. lett. "B", pag. 15 ricorso), è evidente che la censura (per come è strutturata) non coglie nel segno, in quanto si fonda non già sulla effettiva collocazione dell'impianto, ma, erroneamente, sulla sua eventuale "visibilità" da quei siti;

- f) con riferimento alla deduzione del ricorrente secondo cui "C) 2.18 nelle aree di valore estetico percettivo la cui immagine è storicizzata ricadenti all'interno di conifere e bacini visivi..." non sarebbero ammessi parchi eolici con pali non più alti di 1,5 metri – mentre nel caso di specie gli aerogeneratori sarebbero alti 99 metri (v. lett. "C", pag. 15 ricorso) –, non viene specificamente dedotto quali sarebbero le aree di tale valore che risulterebbero incise, tanto è vero che la Regione, nella memoria difensiva del 16 novembre 2023, ha controdedotto – senza specifica replica del Comune ricorrente sul punto – che "le aree in questione, pur in possesso di alcuni elementi di pregio, non hanno quelle eccezionali caratteristiche di valore storico riconosciute dagli atti di Pianificazione e richiamate al punto 2.18 sopradetto" (v. pag. 27 cit. memoria);

- g) con riferimento, poi, alle più generali deduzioni del ricorrente, secondo cui non sarebbero stati rispettati alcuni dei criteri di inserimento e di mitigazione dei possibili impatti ambientali (v. pagg. 15-19 ricorso), va rilevato che, per come tali criteri sono riportati nel testo stesso del ricorso, si tratta di criteri volti a richiamare l'esigenza di un'analisi degli effetti, in particolare paesaggistici, di tali impianti e, nel caso di specie, tale analisi risulta essere stata condotta alla luce dei richiamati passaggi del verbale di Conferenza del 3 settembre 2021.

5) Col terzo motivo di ricorso, si deduce che:

- a) non risulterebbe acquisita agli atti del procedimento la valutazione del competente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi circa i siti Natura 2000 ricadenti in Emilia Romagna, Provincia di Forlì Cesena (ZSC-ZPS IT408002 Acquacheta e SIC-ZPS IT408003 Monte Gemelli - Monte Guffone);

- b) quanto ai siti ricadenti in territorio toscano (ZSC IT5140005 Muraglione Acquacheta, ZSC IT514004 Giogo-Colla di Casaglia e ZSC IT5180002 Foreste Alto Bacino dell'Arno), il circostanziato parere sfavorevole del Parco, di incidenza negativa significativa, è stato disatteso dal Servizio Tutela della Natura e del Mare della Regione, senza motivazione tangibile.

5.1) La censura è infondata, per le ragioni che seguono:

- a) la Regione Emilia Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, con nota n. prot. 180965 del 21/05/2020, si esprimeva rilevando che "Per quanto concerne i possibili impatti con i siti della Rete Natura 2000, sulla base del contributo del Servizio regionale competente si comunica quanto segue: - in relazione alla distanza dei siti di Natura 2000 regionali interessati indirettamente dal progetto (ZSC-ZPS IT4080002 Acquacheta) distante 5.7 km e ZSC-ZPS IT4080003 "Monte Gemelli, Monte Guffone" distante oltre 7 km), riteniamo che il progetto non abbia incidenza negativa significativa sui siti di Rete Natura 2000 ricompresi nel territorio regionale; (...)" (v. doc. 49 cit.

produzione regionale);

- b) quindi, risulta acquisita la valutazione della Regione Emilia Romagna, contrariamente a quanto dedotto dal Comune ricorrente;

- c) quanto alla dedotta mancata motivazione da parte del Settore Tutela della Natura e del Mare (TNM), dal verbale della Conferenza del 3 settembre 2021 risultano articolate argomentazioni *“In riferimento alla Valutazione di incidenza Ambientale”* (v. pag. 24 doc.11 cit. produzione regionale), laddove *“il Settore Tutela della Natura e del Mare in qualità di autorità competente alla Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell’Art.88 della L.R.30/2015 con particolare riferimento alla valutazione delle possibili incidenze negative sul Sito Natura 2000 IT5140005 “Muraglione Acquacheta”, più prossimo all’area di progetto, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo e quindi dei possibili effetti su specie ed habitat di interesse conservazionistico presenti nel sito stesso, esprime la seguente valutazione, effettuata in base alle informazioni fornite e dei successivi approfondimenti istruttori: è possibile concludere in maniera oggettiva che le incidenze rilevate sono da considerarsi non significative, a condizione che siano rispettate, oltre alle prescrizioni da 1 a 5 sopra elencate, nella sezione del proprio parere relativa alla V.I.A., anche le seguenti prescrizioni, specifiche per la tutela della chiroterofauna presente nei Siti natura 2000 più prossimi: - 6. Riduzione massima o arresto, nella fase di esercizio, dell’attività degli aerogeneratori in caso di vento inferiore ai 5 metri al secondo, nelle 3 ore immediatamente successive al tramonto e nelle 3 ore antecedenti l’alba, nei mesi di agosto e settembre; - 7. Ulteriore estensione ai rimanenti mesi di attività dei chiroterofauna (aggiuntivi rispetto a quelli indicati al punto precedente) del periodo di riduzione massima o arresto dell’attività degli aerogeneratori in caso di vento inferiore ai 5 metri al secondo, nelle 3 ore immediatamente successive al tramonto e nelle 3 ore antecedenti l’alba in conseguenza degli esiti dei monitoraggi effettuati in corso d’opera sulla chiroterofauna, in particolare nel caso in cui, durante i primi 3 anni di esercizio si verifichi la concomitanza di:- un declino sensibile (>15%) della numerosità di tali popolazioni nelle aree oggetto di monitoraggio;- un numero di collisioni dirette di individui delle medesime specie direttamente proporzionale al calo riscontrato nella numerosità delle popolazioni”*;

- d) sempre dal suddetto verbale, alla luce delle repliche del proponente, risulta che *“le prescrizioni n. 6 e 7 risultano così riformulate: - 6. Riduzione massima o arresto, nella fase di esercizio, nei mesi di agosto e settembre, dell’attività degli aerogeneratori in caso di vento inferiore ai 5 metri al secondo, quando sui singoli aerogeneratori si verifichino, per 10', velocità medie di vento inferiori a 5 m/s, con check ripetuto ogni 10 minuti, nelle 3 ore immediatamente successive al tramonto e nelle 3 ore antecedenti l’alba; - 7. Ulteriore estensione ai rimanenti mesi di attività dei chiroterofauna (aggiuntivi rispetto a quelli indicati al punto precedente) del periodo di riduzione massima o arresto dell’attività degli aerogeneratori in caso di vento inferiore ai 5 metri al secondo, per 10', velocità medie di vento inferiori a 5 m/s, con check ripetuto ogni 10 minuti nelle 3 ore immediatamente successive al tramonto e nelle 3 ore antecedenti l’alba quando sui singoli aerogeneratori si verifichino, in conseguenza degli esiti dei monitoraggi effettuati in corso d’opera sulla chiroterofauna oggetto di tutela, in particolare nel caso in cui, durante i primi 3 anni di esercizio si verifichi la concomitanza di: - un declino sensibile (>15%) della numerosità di tali popolazioni nelle aree oggetto di monitoraggio, misurato confrontando il valore medio annuo registrato nel primo triennio di esercizio rispetto al valore medio rilevato ante operam; - un numero individui delle medesime specie rinvenuti a terra in prossimità degli aerogeneratori per effetto di collisioni dirette o barotraumi direttamente proporzionale al calo riscontrato nella numerosità delle popolazioni. Il proponente dovrà relazionare quanto prescritto nell’ambito degli esiti dei monitoraggi che verranno trasmessi al Settore regionale TNM”* (pag. 25 cit. verbale);

- e) i suddetti profili non sono oggetto di specifiche censure di parte ricorrente, che non allega indici di inattendibilità/irrazionalità in relazione ad essi.

6) Col quarto motivo di ricorso si deduce che sarebbe stato violato l’art. 22, comma 3, lett. d), D.Lgs. n. 152/2006 (secondo il quale lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) deve contenere *“una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali”*), dal momento che nel caso di specie nel SIA non sarebbe stata presa in esame alcuna reale alternativa progettuale da parte del proponente, come, ad esempio, un impianto con più aerogeneratori ma di minore altezza e perciò meno impattanti.

6.1) La censura è infondata per le ragioni che seguono:

- a) nella fase di integrazione sono state richieste alternative progettuali (come da nota del Settore VIA n. 271475 del 04/08/2020 – §2 pag. 4 del doc. 47 cit. produzione regionale) a cui il Proponente ha risposto col documento R1_VIA.pdf (doc. 46 cit. produzione regionale), che risulta valutato nel citato verbale della Conferenza di servizi del 03/09/2021 nel paragrafo denominato *“Aspetti progettuali”* (v. cit. doc. 11, pagg. 6-8);

- b) in particolare, con riferimento alle alternative di layout, il proponente evidenziava che *“La Relazione Generale di Progetto documenta ampiamente le alternative considerate e comparate per quanto concerne la tipologia di aerogeneratori, evidenziando in particolare i motivi che hanno portato a selezionare turbine con altezza al mozzo sino a 99 metri, escludendo le turbine con altezze superiori, al fine di poter effettuare i montaggi con gru telescopiche in luogo di gru tralicciate e potere quindi di conseguenza contenere le opere di movimento terra per la formazione delle piazzole e delle piste. L’utilizzo di aerogeneratori di altezza superiore avrebbe comportato benefici sulla producibilità e*

conseguentemente sulla redditività del progetto, ma avrebbe costituito un sensibile aggravio degli impatti legati ai movimenti terra e alla percezione paesaggistica dell'impianto. La Relazione di Progetto non rende viceversa conto di valutazioni relative all'impiego di turbine di taglia inferiore rispetto a quelle di progetto, ritenendo inutilmente oneroso considerare – a solo titolo comparativo – l'adozione di tecnologie oramai ritenute, da tutti gli operatori e dagli stakeholders, obsolete. Tuttavia, in sede di Inchiesta Pubblica, in risposta a specifiche domande poste su questo aspetto, sono stati brevemente illustrati i motivi fondamentali che inducono ad escludere sia turbine di taglia 2 MW sia – a maggiore ragione - turbine di taglia 850 kW: per produrre la medesima quantità di energia prodotta dall'impianto di progetto, costituito da 8 turbine della taglia media di 3,7 MW, sarebbero infatti state necessarie circa 21 turbine da 2 MW, o addirittura circa 55 turbine da 850 kW. Nei due casi citati sarebbero stati necessari rispettivamente circa 7 e circa 11 km di crinale anziché i 4 km scarsi di progetto. La percezione visiva dell'impianto, in entrambi i casi, sarebbe risultata di gran lunga peggiore, sia perché, come ampiamente in generale dimostrato, è sempre meglio un numero inferiore di aerogeneratori di taglia più grandi, sia perché si sarebbe dovuto interessare porzioni di crinale ulteriori di maggior pregio (le zone Rete Natura 2000 più a SE) e di orografia più complessa (il crinale più a NW). In questo senso, peraltro, si è espresso anche il competente Settore "Servizi pubblici locali" della Direzione "Ambiente ed Energia" di Regione Toscana, laddove - nel proprio contributo istruttorio (Risposta al foglio del 23/03/2020 Numero A00GRT/0115427/P.140.020) -, rilevando come la produzione dell'impianto di progetto (circa 80 GWh) sarà in grado di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica per uso civile di circa 100 mila famiglie, evidenzia come tale produzione venga: «... realizzata con un parco eolico dal numero di aerogeneratori limitato, meno di una decina: questo deriva dall'alta producibilità degli aerogeneratori proposti, resa possibile dal progresso tecnologico del settore» (pag. 29 cit. doc. 46).

7) Col quinto motivo di ricorso si deduce che dal progetto non emerge la scelta sull'oggetto centrale dell'impianto ipotizzato, non essendo indicato il modello di aerogeneratore da installare, ma solo alcuni parametri di massima, con la conseguenza che non sarebbe possibile dedurre alcune connotazioni dell'impianto né l'effetto che avrà nel contesto di installazione come, ad esempio, il peso (per il calcolo delle fondazioni), i range di velocità di rotazione delle eliche (da cui dipendono la rumorosità e le vibrazioni indotte nell'ambiente), i materiali ed i metalli da gestire come rifiuto alla fine del ciclo dell'impianto.

7.1) Il motivo è infondato perché:

- a) nel SIA del Proponente (v. pagg. 9-11 doc. 19 cit. produzione regionale), si individuano diverse simulazioni funzionali alla definizione del layout d'impianto dal punto di vista della produzione di energia nonché la scelta del modello di aerogeneratore ottimale in termini di potenza nominale, di altezza della torre e di diametro del rotore, analizzando n. 7 diverse alternative e considerando, tra di esse, la situazione "peggiore" in termini di relativi impatti;
- b) ciò che è oggetto di autorizzazione è la progettazione definitiva, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, Parte III, § 13, che, nel definire i contenuti minimi dell'istanza di autorizzazione unica, fa espresso riferimento al "progetto definitivo dell'iniziativa" (v. § 13.1, lett. "a");
- c) quindi, nel caso di specie, è stata autorizzata la progettazione definitiva e non quella esecutiva (e in quest'ultima sede il proponente dovrà installare macchine conformi alle caratteristiche tecniche dichiarate, salvo eventuali istanze di modifiche delle autorizzazioni).

8) Col sesto motivo di ricorso si deduce che il proponente non avrebbe chiesto il rilascio dell'autorizzazione sismica, bensì un parere preventivo ai fini del successivo rilascio di nulla osta sismico.

8.1) Il motivo è infondato perché:

- a) dal verbale della Conferenza di servizi del 3 settembre 2021 risulta che "Il competente Settore regionale Sismica, considerato che il progetto presentato risulta presentato come "definitivo", non ancora quindi ad un livello di progettazione strutturale esecutiva, ricorda che potrà esprimersi solo sulla progettazione esecutiva, completa degli elaborati di carattere strutturale e di dettaglio delle opere da realizzare. Sulla documentazione presentata nell'ambito del presente procedimento, evidenzia in particolare quanto segue: 1) l'impianto eolico di cui all'oggetto, essendo caratterizzato da infrastrutture di altezza maggiore di 40 metri, rientra nell'Elencazione degli "Interventi rilevanti (articolo 94bis, comma 1, lettera a)" di cui al paragrafo 3.2 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 663/2019, e quindi è soggetto ad autorizzazione sismica preventiva ai sensi del d.p.r. 380/2001; 2) per quanto riguarda le indagini geologiche, geotecniche e sismiche in sito di supporto alla progettazione ai sensi delle NTC 2018, data l'importanza e complessità dell'intervento, esse dovranno risultare adeguatamente approfondite per gli interventi in previsione, secondo la normativa e le disposizioni vigenti in materia. Ricorda pertanto che, per quanto riguarda gli aspetti strutturali, prima della realizzazione dei lavori dovrà essere presentato il progetto esecutivo degli interventi al competente Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il portale telematico PORTOS, per gli adempimenti previsti per l'inizio lavori nelle zone soggette a rischio sismico, ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 93-94-95, e ai sensi del Capo V ("Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico") del Titolo VI della L.R. 65/2014 artt. da 156 a 182; il progetto esecutivo degli interventi dovrà naturalmente essere supportato anche da adeguate indagini geologiche, geotecniche e sismiche, ai sensi delle NTC 2018, e del Regolamento regionale 36/R/2009" (doc. 11, pag. 17, cit. produzione regionale);

- b) quindi, versandosi, come detto, in questa sede in termini di progettazione definitiva e non esecutiva (v. cit. Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, Parte III, § 13.1, lett. “a”), non era necessaria l’autorizzazione sismica, come espressamente affermato nel suddetto verbale del 3 settembre 2021, che, sotto tale profilo, non risulta nemmeno specificamente contestato.

9) Il ricorso va quindi respinto.

10) Le spese di lite, considerata la particolarità del caso esaminato, possono essere compensate tra parte ricorrente, il soggetto controinteressato e le Amministrazioni costituite in giudizio.

11) Nulla si dispone sulle spese di lite nei confronti degli altri soggetti evocati in giudizio, in quanto non costituiti.

(Omissis)

